

GHERARDO ORTALLI

LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA COLTURA VITIVINICOLA
NEGLI STATUTI DI FORLIMPOPOLI

Fra le caratteristiche della produzione statutaria tardo-medievale nel suo complesso, con riferimento a tutta l'area storica italiana centro-settentrionale, vi è il primo avvio di una moderna politica del territorio: una diversa attenzione per l'ambiente che risponde ad una più aggiornata valutazione degli interessi superiori della comunità. Lo sguardo degli *statutarii* si veniva allora indirizzando in modo nuovo al patrimonio boschivo e faunistico, ai corsi d'acqua, ai pascoli, alla pratica venatoria, individuando specie animali di cui occorreva limitare la caccia, essenze arboree da proteggere, intere zone da sottoporre a vincoli che ne contenessero, razionalizzandolo, lo sfruttamento (1). Non era certamente una novità del mondo comunale in fase di avanzato sviluppo il desiderio di contrastare ogni eccessivo, pericoloso depauperamento di un complesso di beni per i quali ogni accenno di serio squilibrio doveva essere colto in modo immediato, venendo a toccare direttamente il quotidiano scorrere di un vivere e di un agire per gran parte su di esso ritmati e da esso dipendenti. Già nel secolo XII si registrano le « prime serie avvisaglie di timori, ancora allo stato istintivo e indefinito » (2), ma in modo più specifico a partire dal Duecento e con più ampia espressione nella normativa statutaria comunale, troviamo i pri-

(1) Sia consentito rinviare per questo al mio *Natura, storia e mitografia del lupo nel medioevo*, « La Cultura », XI (1973), pp. 257-311, particolarmente pp. 298-300.

(2) V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino 1976², p. 9, ma vd. in generale tutto il primo cap. dedicato a « Uomini e terra », che offre, fra l'altro, importanti considerazioni sul problema complessivo ed una attenta, significativa casistica.

mi organici tentativi di una disciplina « collettiva », rivolta, almeno nei programmi ed al di là dei risultati effettivi, a porre ordine in una sfera lasciata fino ad allora all'« individuale » (3).

L'interesse degli *statutarii*, com'è ovvio, non si limitava a quanto l'ambiente offriva in modo spontaneo o semispontaneo, ma si estendeva ai portati dell'intervento e degli insediamenti antropici sul territorio, in particolare, quindi, all'agricoltura, settore di primaria importanza, implicando una serie di questioni economiche, politiche, sociali da cui non era possibile prescindere. Tuttavia, è forse inutile ribadirlo, proprio lo statuto, ossia il tipo di documento che più di ogni altro ci offre una testimonianza ampia, diffusa, sistematica di questa politica del territorio, porge il fianco a notevoli perplessità: in primo luogo all'incertezza, sempre possibile, sulla reale ed effettiva corrispondenza tra la normativa in esso proposta e la sua applicazione. In altri termini, il registrare certe imposizioni o certi divieti non significa che per ciò soltanto debbano essere considerati automaticamente operanti nella pratica.

Richiamandosi all'affresco famoso di Ambrogio Lorenzetti nella Sala dei Nove del Palazzo pubblico senese, Emilio Sereni notava che

... neanche il Buon Governo, invero, riuscirà a far rispettare una elementare norma di disciplina urbanistica, che pure è precettivamente inclusa in ogni statuto comunale: noncurante di questa disciplina, il bravo cittadino che, nel primo piano del dipinto, sale verso le porte della città, si appresta tranquillamente a lasciar scorrazzare per le vie della città stessa, in cerca di nutrimento fra le immondizie, il maiale che egli spinge dinanzi a sé (4).

Ma lungo il sentiero battuto dal Sereni si potrebbe andare anche oltre, chiudendo il cerchio del suo suggerimento metodologico e pensando, all'opposto, ad un cittadino che, ben rispettoso della normativa vigente, si avvia a monetizzare i frutti del suo lavoro apprestandosi a vendere il suino al regolare mercato in Piazza del Campo, là dove un altrettanto rispettoso « car-

(3) E. Sereni (*Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1961, p. 98) parlando del paesaggio agrario suburbano nell'età dei comuni, richiamandosi all'analisi gramsciana, faceva riferimento al « contrasto fra la perfezione di un piano individuale e la deficienza di un piano collettivo », nel quale contrasto « si esprime l'interna dialettica e, al tempo stesso, il limite nell'elaborazione di questo paesaggio, come di tutte le forme della società comunale ».

(4) Ibid., con riferimento alla tav. 22 del volume.

najuolo » effettuerà l'acquisto ottemperando a quanto gli impone la sua Arte:

... niuno possi comperare né fare comperare alcuna bestia da niuna persona... ne la città di Siena, o vero borghi o vero sottoborghi, o vero presso alla città di Siena a otto miglia, o vero da otto miglia in qua, se non solamente nel Campo del mercato (5).

La registrazione delle multe comminate agli eventuali trasgressori, quando pure ci siano rimaste (6), potrà forse togliere i dubbi sul caso specifico, ma tuttavia non sposterà molto in un quadro generale in cui norme desuete, tralatie, svuotate di contenuto dai mutamenti sempre in atto, oppure norme inapplicabili, di valore puramente ideologico e programmatico, sono spesso presenti e non sempre facilmente individuabili e distinguibili dalle altre. È un limite, implicito nel tipo di fonte, che nel passato non sempre è stato tenuto nel debito conto e che rende sovente preferibili per l'indagine altri generi di testimonianza (nel settore specifico, per esempio, i contratti agrari). E non è nemmeno il solo fra i limiti possibili.

In processo di tempo, a partire già dal secolo XIII, con l'estendersi dei rapporti intercittadini, col passaggio da centro a centro degli stessi magistrati ed ufficiali e funzionari di professione, con l'influsso della scuola, con la sempre crescente possibilità di verifica e confronto della propria realtà istituzionale con le altrui esperienze, le raccolte statutarie tendono viepiù a conformarsi ad un ideale archetipo che sfuma, almeno in parte, l'immediata corrispondenza tra la norma e la effettiva, contingente situazione locale. I centri maggiori forniscono il modello per i minori ad essi collegati o da essi dipendenti; si vengono creando quelle che chiameremmo 'sub-aree di colonizzazione statutaria', in un processo ulteriormente accentuato nella zona romagnola a partire dal 1357 quando, con la promulgazione in

(5) Vd. lo *Statuto dell'arte dei Carnaioli di Siena*, ed. a cura di F. L. Polidori in *Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XIII e XIV*, I (Coll. op. ined. rare, 6), Bologna 1863, p. 92, cap. 35 (« Che niuno sottoposto compri niuna bestia per la città »). Il provvedimento è così motivato: « Conciò sia cosa che, per cagione d'alquanti tractori i quali sonno avezzi di uscire a la porta, et presso alla porta, a comperare bestie et mercanzie le quali sonno menate a la città, grande carestia di bestie spesse volte avvenga nella città di Siena, [et damno] ritorna [alla città] et a l'universo Commune di Siena, statuimo et ordenamo... ».

(6) Così, per esempio, nell'Archivio di Stato di Bologna, Archivio del Comune, fra le carte dell'ufficio del notaio del fango, sono conservate numerose cedole di multe fatte a persone che tenevano capre in città.

Fano delle *Costituzioni Egidiane* da parte del cardinale Albornoz (7), si dovettero fare i conti con una legislazione generale sostanzialmente estranea alle più genuine e radicate tradizioni locali: uno stato di fatto di particolare complessità nel quale solo ora si comincia a vedere più chiaramente grazie alle specifiche, risolutive ricerche di Paolo Colliva (8). Ma tutto questo mette sull'avviso chi esamini gli statuti, suggerendo un esame comparativo della fonte (naturalmente ampliabile sui diversi piani di spazio e tempo) al fine di evitare il rischio di cogliere come elemento caratteristico ed originale ciò che molte volte è poco più di un luogo comune.

Tuttavia, pur con questi e con diversi altri limiti e dubbi possibili e non solo in assenza di più idonei documenti, l'esame dei testi statutari resta essenziale (oltre che nella specificità della storia del diritto) per una vasta serie di problemi (spesso non altrimenti attestati, come è il caso della politica di tutela del territorio), in particolare, vorrei dire, come testimonianza di tendenze in tempi lunghi e come espressione della sensibilità collettiva.

Tutto quanto si è detto sopra non è forse superfluo, volendo analizzare, quasi come campione, i modi in cui una piccola comunità strettamente legata alle risorse agricole, quale Forlimpopoli al chiudersi dell'età di mezzo, provvede alla regolamentazione delle proprie colture ricorrendo a modelli venuti dall'esterno ma riadattati alle esigenze più proprie, in un procedimento per molti versi esemplare.

(7) *Costituzioni Egidiane dell'anno MCCCLVII*, a cura di P. Sella, *Corpus statutorum Italicorum*, 1, Milano 1912; su tale edizione cf. però P. COLLIVA, *Studi sul cardinale Albornoz e sulle « Constitutiones Aegidianae »* (Studia Albornotiana, 11, ed. provvisoria), Imola 1969-1970, passim, particolarmente pp. 26-29 dell'Appendice.

(8) Per quanto concerne il rapporto tra le *Constitutiones* e la produzione statutaria nelle terre della Chiesa, nonché il problema più generale del loro valore quale fonte di diritto e della loro posizione nella gerarchia di tali fonti, si rimanda, oltre che all'op. sopra cit., alla monografia di imminente pubblicazione, dello stesso Colliva, *Il cardinale Albornoz e le « Constitutiones Aegidianae »* (Studia Albornotiana, 21), passim. Intanto vd. A. ERLER, *Aegidius Albornoz als Gesetzgeber des Kirchenstaates*, Berlin 1970, passim, particolarmente pp. 35-36, 44, 50-51, 61 e 116-119, avendo tuttavia ben presente, ancora: P. COLLIVA, *Un recente libro tedesco sulle 'Constitutiones' dell'Albornoz*, « *El Cardenal Albornoz y el Colegio de España* », III (Studia Albornotiana, 13), Zaragoza 1973, pp. 175-181. Cf. anche Id., *Angelo degli Ubaldi e le « Constitutiones Aegidianae »*, « *Arch. giuridico* », CLXXXV (1973), pp. 103-120; Id., *Due studiosi cinquecenteschi delle « Constitutiones » dell'Albornoz*, « *Storia e storiografia. Studi in onore di E. Duprè Thesider* », I, Roma 1974, pp. 835-866, particolarmente pp. 835-838.

* * *

Delle diverse redazioni statutarie forlimpopolesi quella che qui maggiormente interessa è la più antica, quattrocentesca, che Umberto Santini, nella prefazione all'edizione curatane nel 1904, datava in modo convincente al 1443 (9), l'anno stesso in cui Antonio Ordelaffi, dopo avere recuperato nel 1438 la signoria di Forlì con l'aiuto delle truppe viscontee e di Niccolò Piccinino ed avere ripreso, nel 1440, il dominio su Forlimpopoli tolto a Pietro Giampaolo Orsini, otteneva dal pontefice il vicariato apostolico sul territorio (10).

L'introduzione della nuova normativa, se da un lato riconosceva a Forlimpopoli una sua precisa identità ed una caratterizzazione individuale tale da meritargli specifici ed autonomi regolamenti, d'altro canto veniva implicitamente a riaffermare i vecchi vincoli di subordinazione alla vicina Forlì, cosa del tutto evidente nel fatto che per l'operazione si presero come modello (in una situazione che offre il vantaggio di un possibile, diretto termine di confronto) gli ormai tradizionali e lungamente collaudati statuti di questa città (11), i quali, a loro volta, accogliendo interi capitoli delle *Constitutiones Aegidianae*, erano stati il segno preciso di un'altra subordinazione, quando (nel 1359) « al Comune di Forlì, ardente sostenitore degli Ordelaffi, e sconfitto con loro, fu imposta duramente dall'Albornoz la *revisio statutorum* nell'anno stesso della *debellatio* » (12).

(9) U. SANTINI, *Gli statuti di Forlimpopoli*, « Atti mem. Dep. Romagna », s. 3, XXII (1904), pp. 1-212, particolarmente pp. 6-7 per la datazione.

(10) Per la narrazione degli avvenimenti nella cronachistica forlivese del tempo vd. *Annales Forolivienses*, ed. a cura di G. Mazzatinti, « RIS »², XXI/2, Città di Castello 1903-1909, pp. 92 e 93; L. COBELLI, *Cronache forlivesi*, ed. a cura di G. Carducci - E. Frati (Monumenti istor. prov. Romagna, s. 3, 1), Bologna 1874, pp. 202-204; G. PEPPI, *Cronicon*, ined., conservato alla Biblioteca Comunale di Forlì, Bibl. Piancastelli, sala O, ms. III/3, cc. 36 (45) r. e 38 (47) r.; il testo di Guido Peppi (forse più noto come G. Stella) è attribuito dal cod., in modo impreciso, a Paolo Guarini, nel quale, invece, deve probabilmente vedersi il compilatore degli *Annales Forolivienses*; in proposito vd. G. ORTALLI, *Gli 'Annales Caesenates' tra la cronachistica canonica trecentesca e l'erudizione storiografica quattrocentesca*, di imminente pubblicazione nel « Bull. Ist. stor. Italiano Medio Evo », LXXXIV (1972), passim.

(11) *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII*, a cura di E. Rinaldi, *Corp. stat. Ital.*, 5, Roma 1913.

(12) COLLIVA, *Un recente libro*, cit., p. 179; fra l'altro, sull'efficacia delle *Constitutiones* come modello di testi statutarî, vi si nota come quello forlivese sia « certamente il caso più importante di riferimento alle *Aegidianae*... Ma si tratta del caso di un Comune debellato e quindi del caso di una imposizione forzata del dettato egidiano all'interno dello stesso testo statutario (caso assolutamente particolare ed eccezionale) ». Una particolarità che si riflette sulla normativa — del 1383 — di Predappio, presa da A. Erler (op. cit., pp. 36, 61 e 116-118) come esempio del fatto che « möglicherweise haben die Konstitutionen aber sogar über die Grenzen des Kir-

Sottoposti a tutti gli adeguamenti necessari alle diverse esigenze del centro minore, senza tuttavia mutarne i caratteri informativi ed i presupposti politici, degli statuti forlivesi non solo restavano identici i principi, lo spirito, gli atteggiamenti nei confronti delle istituzioni, della persona, della famiglia, della proprietà, ma (pur con le necessarie riduzioni) si manteneva inalterata la stessa lettera delle norme, conservandone e ripetendone pari pari persino le più opinabili e personali, quasi pettegole notazioni, quali l'essere gli artigiani estremamente menzognieri o l'essere i notai neglimentissimi nel procurare i documenti e importuni nell'esigere gli onorari (13). Dal modello assunto la comunità di Forlìmpopoli toglieva ampiamente anche per quanto concerneva l'organizzazione delle proprie campagne privilegiando, fra le diverse colture, quella vitivinicola, tanto che si può indicare fra gli elementi senza dubbio più significativi e caratteristici dell'intera normativa proprio l'interesse attento, continuo, severo per tutto quanto concerne la vite, la produzione e la vendita di uve e di vini; al punto da ricavare l'impressione, basandosi esclusivamente sul nostro testo, di una zona quasi a monocultura, che nella vigna trovava una fonte preminente di attività e di guadagni, superiore per importanza o, almeno, per l'interesse di cui era meritevole agli occhi degli *statutarii*, ad ogni altra coltivazione.

Allo stato attuale degli studi e con i documenti a disposizione, non è possibile quantificare con esattezza la produzione vitivinicola del territorio forlìmpopolese ed il suo valore, nonché l'incidenza avuta nell'insieme complessivo dell'attività economica

chenstaates hinaus als Vorbild gedient», tanto più che «gleichwie die Statuten von Predappio teilweise Vorschriften der Aegidianischen Konstitutionen übernommen haben, übernehmen andere Kommunen ihrerseits die Statuten von Predappio: Fiumana 1508, Rocca d'Elmici 1535» [per quest'ultimo dato cf. anche *Statuti di Predappio dell'anno 1383*, a cura di C. G. Mor, *Corp. stat. Ital.*, 21, Milano 1941, pp. 20-21; più in generale, dello stesso Mor, *Predappio e la genesi dei suoi Statuti*, «Bull. Ist. stor. Italiano Medio Evo», LVIII (1944), pp. 1-161, particolarmente pp. 87-121]. A tale proposito, pertanto, è opportuna la precisazione di Colliva: trattarsi di «zona di evidenti affinità statutarie con Forlì».

Per il nostro problema specifico, con stretto riferimento alle norme sulla coltura vitivinicola, non esiste un passaggio significativo di brani paralleli dalle *Constitutiones* agli statuti forlivesi e, poi, forlìmpopolesi.

(13) *Stat. Forlìmpopoli*, cit., p. 141, libro III, cap. 58 (*De pena artificis promittentis facere aliquid artificium et non fecerit*): *Quia grave est promissionem non observare et quandoque periculosum multum, et quia artifices quam plurimum sunt mendaces... statuimus...*; p. 52, libro I, cap. 3 (*De instrumentis complendis et dandis per notarios*): *quia notarii ut plurimum consueverint in exhibendo scripturas esse negligentes et in exigendis salariis importuni statuimus...*; per i passi corrispondenti cf. *Stat. Forlì*, cit., p. 280, libro III, cap. 105 e p. 102, libro I, cap. 74.

locale, ma un'indicazione di massima può ricavarsi con riferimento al più ampio comprensorio territoriale forlivese. Nel 1371, stando alla *Descriptio Romandiole*, le entrate annue del comune di Forlì erano indicate in 42.415 lire bolognesi, delle quali 41.605 derivavano dalla riscossione di gabelle; di queste ben 5.000 lire bolognesi (pari all'11,79% del totale delle entrate) provenivano dal dazio sul vino, voce che nel bilancio era inferiore soltanto agli introiti procurati dalle registrazioni di contratti (5.700 lire) e dalle gabelle sulla macina (8.500 lire) (14).

Situazione abbastanza simile ritroviamo nel 1407-1409 nel prospetto riassuntivo di spese ed entrate ordinarie approntato per fornire al vicario pontificio, allora il cardinale Baldassarre Cossa, una precisa informazione sulle finanze pubbliche del forlivese in vista delle possibili varie necessità amministrative (15). In tale prospetto, « che non dovette corrispondere, in effetti, ad alcun determinato esercizio finanziario in particolare essendo esso evidentemente stato compilato attraverso l'attento esame di una vasta serie di libri di conto ora perduti » (come già notava Gianfranco Orlandelli) (16) e che, proprio per questo, si presenta con validità più generale, la voce *vinum* è registrata per 3.000 lire di bolognini (pari all'8,65% di tutte le entrate, ammontanti a 34.700 lire), superata solo dalle gabelle sulle becherie (3.500 lire), sul sale (4.500 lire) e, nuovamente, sulla macina (ben 9.000 lire) (17).

(14) Il ben noto testo che il cardinale Anglico Grimoard, legato papale in Bologna e Romagna, aveva fatto approntare per il suo successore (il cardinal Pietro di Bruges) come base informativa e guida nell'amministrazione, è ed. in A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, II, Rome 1861, pp. 490 ss.; vd. particolarmente pp. 496-498 per quanto concerne Forlì e la sua amministrazione. La situazione finanziaria del comune è riportata in tabella in U. SANTINI, *I dazi egidiani in Forlì nel 1364*, « Atti mem. Dep. Romagna », s. 4, IV (1914), pp. 1-122, particolarmente pp. 24-26. Uno specchio più sintetico fornisce J. LARNER, *The Lords of Romagna*, London 1965, pp. 225-226 (nell'ed. it., *Signorie di Romagna*, Bologna 1972, alle pp. 331-332). Non interessa qui la polemica che lo studioso inglese (nelle appendici II e V) conduce a proposito della *Descriptio*, mantenendole valore esclusivamente fiscale, ma negandole ogni seria attendibilità quale fonte demografica, in aperto dissenso da K. Beloch (*Bevolkungsgeschichte Italiens*, II, Berlin 1940, p. 84 ss.) nonché da L. Gambi (*Il censimento del cardinale Anglico in Romagna nell'anno 1371*, « Riv. geografica italiana », LIV, 1947, pp. 221-249); si ha comunque l'impressione che il problema non sia da considerarsi ancora definitivamente risolto.

(15) G. ORLANDELLI, *Le finanze della comunità di Forlì sotto il vicariato di Baldassarre Cossa*, « Studi Romagnoli », VII (1956), pp. 183-192, particolarmente pp. 189-190.

(16) *Ibid.*, p. 191.

(17) Come per la voce *vinum*, 3.000 lire erano registrate pure alla voce [*dacium*] *portarum*, *ibid.*, p. 189.

La situazione forlimpopolese al tempo dei suoi statuti non doveva essere forse molto diversa da quella intuibile per il territorio forlivese in generale (18); semmai il testo statutario fa supporre una ancora più significativa incidenza della produzione vinicola nella realtà economica locale. Per il legislatore forlivese, infatti, l'interesse più attento era riservato, insieme, all'uva ed al grano, i due prodotti agricoli di gran lunga più importanti per l'economia locale, come attestano, del resto, i documenti finanziari ora citati. Ma mentre per l'uva ed il vino la preoccupazione maggiore era quella di difenderne la produzione e facilitarne lo smercio, anche di esportazione, per i grani ci si impegnava a procurarne la maggiore quantità possibile, *ut habundantia grani et blave in civitate Forlivii habeatur* (19), istituendo un *massarius grani comunis* (20), regolando minutamente il funzionamento e la conduzione dei mulini e della molitura (21), sollevando da esazioni e dazi il trasporto di grani e biade in Forlì dai territori sottoposti (22), liberalizzandone l'importazione e vietandone per contro l'esportazione (23), vincolando i cittadini

(18) Le indicazioni di massima deducibili da un procedimento come quello forzatamente adottato, possono naturalmente valere solo se riferite a periodi di 'normalità'; così, per esempio, non avrebbero alcun senso se applicate in modo meccanico alla Forlimpopoli degli anni seguenti la punizione inflittale dall'Albornoz (verso il 1361). Allora il centro aveva perduto persino il nome, come attesta la *Descriptio*: la rocca di Salvaterra era là *ubi olim fuit civitas destructa Forumpompilii* e la tassazione globale annua da circa 1.218 lire bolognesi era stata ridotta a 100 lire; cf. THEINER, op. cit., p. 501. Per la 'distruzione' della città vd. E. DUPRÈ THESEIDER, *L'Albornoz, Forlimpopoli e Bertinoro*, « Studi romagnoli », XV (1964), pp. 3-14. Per i rapporti fra Salvaterra/Forlimpopoli e Forlì, anche in riferimento al commercio ed al trasporto di cereali, legumi e vino, vd. SANTINI, *I dazi*, cit., pp. 5, 59 (al cap. XIV, 9) e 61 (al cap. XV, 4).

(19) *Stat. Forlì*, cit., p. 90, libro I, cap. 53: *Quod quicumque conduxerit granum vel blavam forensem possit vendere ad suam voluntatem*; p. 100, libro I, cap. 71: *De blava civium ad civitatem Forlivii conducenda*.

(20) *Ibid.*, pp. 56-57, 121-122 e 131-132, libro I, capp. 17 (*De grano et blava comunis pervenienda ad manus massarii grani comunis*), 18 (*Quod conductores molendinorum et valcheriarum comunis Forlivii debeant assignare granum massario grani*), 111 (*De frumento quod debet recipere comune pro molendinis comunis et de ipso reponendo*), 124 (*De rationatoribus et cercatoribus iurium comunis Forlivii elligendis et eorum officialibus*).

(21) In *ibid.*, oltre a diverse rubriche sparse nel testo, che affrontano in modo più o meno specifico la questione (quali, per esempio, alle pp. 120-122 e 124-125, libro I, i capp. 107-111 e 113, o alle pp. 320, 321 e 324-325, libro V, i capp. 17, 19, 25), si ha una serie organica di 28 capp. (alle pp. 390-396) che, posti in fine agli statuti, costituiscono un vero e proprio sesto libro aggiunto dai redattori *cupientes deceptionibus, malitiis et iniuriis, fraudibus molendinariorum et portatorum... obviare*.

(22) *Ibid.*, p. 117, libro I, cap. 101: *De grano et aliis rebus extrahendis de terris subiectis comuni Forlivii sine dacio vel passagio*.

(23) *Ibid.*, pp. 90-91, libro I, cap. 53 (cit. sopra a nota 19); pp. 145-146, libro II, capp. 2 (*Quod veniens Forlivium cum rebus utensilibus non impediatur*) e 4 (*Quod quilibet diebus iovis et veneris, occasione mercati, possit secure venire Forlivium*; in

e gli abitanti del distretto a portare in Forlì anche le biade e i grani prodotti su possessi esterni al distretto stesso (24). Quando poi si passa alla riformulazione della normativa forlivese per la diversa realtà di Forlimpopoli, si osserva che quanto concerne la produzione vitivinicola è per la maggior parte conservato, mentre l'attenzione ai grani diventa quasi insignificante e le norme ad essi relative sono completamente omesse (25).

Fra le ragioni di questo focalizzarsi di interesse sul vino, giudicato meritevole della migliore attenzione, quelle economiche sono da porsi in primo piano, essendo l'unico prodotto dichiaratamente di esportazione, in grado, quindi, di far affluire denaro fresco alle finanze locali. Non solo non se ne limitava il commercio, ma si cercava in tutti i modi possibili di favorirlo, giungendo fino alla sospensione dei diritti di rappresaglia riconosciuti ai cittadini forlimpopolesi quando chi doveva esserne colpito fosse venuto in città appunto per comprare ed esportare vino (26). È l'unico caso in cui si concede a costoro l'immunità nella persona e nei beni, ed è insieme l'unico caso mantenuto fra quelli previsti in Forlì, che maggiormente largheggiava nella concessione e la riconosceva anche a chi si recava in città come studente, o per partecipare ai mercati del giovedì e del venerdì, o infine, e significativamente, per vendervi le *res utensiles*, vale a dire grani, farina, biada, pane, altri beni commestibili o, ancora, carbone e legnami (27).

La volontà di favorire lo smercio del prodotto finito pre-supponeva un precedente intervento a tutela e regolamentazione

particolare, chi fosse venuto al mercato, poteva *secure portare res emptas et etiam quas portaverint reportare mercantias suas et alias res ad vendendum per Romandiolam ubi ei videbitur, excepto grano et alia blava et aliis carnibus*; p. 250, libro III, cap. 61 (*De grano et blava non extrahendo extra districtum Forlivii*).

(24) Ibid., pp. 100-101, libro I, cap. 72; vd. anche pp. 154-155, libro II, capp. 16-18.

(25) Così nessuna delle norme cit. alle note 19-24 viene mantenuta. L'unica apparente eccezione è il cap. *De iuribus comunis Forlivii recuperandis* (libro V, cap. 19, cf. nota 21), che in *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 166-167, libro V, cap. 8, diventa *De iuribus comunis Forumpopulii recuperandis*, ma viene mutilato della parte finale, proprio quella attinente ai mulini. Vi si trattava, in specifico, dei mulini della *roccha Civitelle* (Civitella di Romagna, a circa 30 chilometri da Forlì); pertanto, la sua omissione è scontata non interessando affatto ai forlimpopolesi.

(26) Ibid., p. 75, libro II, cap. 2: *De non impediendo qui venerint Forumpopulium causa emendi vinum*; corrispondente a *Stat. Forlì*, cit., p. 146, libro II, cap. 3.

(27) Ibid., p. 249, libro III, cap. 58 (*De pena inferentium iniuriam scholaribus studentibus in civitate Forlivii*) e pp. 145-146, libro II, capp. 2 e 4 (cit. a nota 23). Sulle condizioni e i modi per le concessioni di rappresaglia vd. pp. 360-362, libro V, cap. 66: *Quomodo et quando reprehensalie concedantur*.

delle diverse fasi della produzione stessa. Va subito chiarito che la normativa non considerava affatto gli aspetti tecnici della vinificazione e, tanto meno, quelli della viticoltura. I metodi correntemente usati erano del resto il prodotto di un affinamento maturato in lunghi decenni (soprattutto fra l'undicesimo e il tredicesimo secolo), tale da far delle tecniche viticole — che resteranno poi immutate fino alla comparsa della fillossera — « *assurément les techniques rurales les plus savantes de l'Occident* » (28). Non era quindi il caso nella seconda metà del Trecento, quando presero forma gli statuti forlivesi, e ancor meno in pieno Quattrocento, allorché questi passarono in Forlimpopoli, di intervenire con provvedimenti dall'alto per introdurre nuovi sistemi più aggiornati, così come non si rendeva necessario premere per l'estensione di una coltura che tutto concorre ad indicare come già estremamente diffusa.

La preoccupazione maggiore restava quindi quella di difendere le vigne da danni o furti e di evitare la dispersione o un cattivo uso delle uve.

* * *

Del quarto libro degli statuti, dedicato ai « danni dati », ben 27 capitoli su un totale di 32 interessano più o meno direttamente la vigna (29), riconferma della preminenza di tale coltura, e *custodes vinearum* per antonomasia sono definiti, sempre sul modello forlivese, gli ufficiali eletti ogni sei mesi dal podestà e dagli anziani con funzioni di polizia campestre, per proteggere appunto i campi da possibili danneggiamenti. Scelti fra tutti gli abitanti del luogo di età superiore ai 25 anni, con la sola esclusione dei magistrati anziani, degli impediti nella persona e di

(28) G. FOURQUIN, *Le Paysan d'Occident au Moyen Age*, Paris 1972, p. 96. Come esempio di articolato studio sulla crisi provocata dalla fillossera e le sue conseguenze, vd. i primi due capp. (« *Phylloxéra et mildiou: invasions et combats* » e « *Les conséquences de la crise phylloxérique* ») del contributo di R. Pijassou, *Les Temps difficiles, 1880-1920*, « *La Seigneurie et le Vignoble de Chateau Latour* », a cura di Ch. Higouet (*Études et documents d'Aquitanie*, 1), II, Bordeaux 1974, pp. 449-588. Avverto qui che ho limitato al massimo il ricorso, nelle note, alla ormai ampia bibliografia specifica sulla vite e il vino nel medio evo, per evitare ciò che, dato il carattere del lavoro, sarebbe divenuto solo un inutile appesantimento. Rimando, comunque, alle indicazioni contenute in A. I. PINI, *La viticoltura italiana nel medio evo*, « *Studi medievali* », s. 3, XV (1974), pp. 795-884, tanto più che vi si affronta il problema con riferimento particolare alla zona bolognese, assai prossima a quella forlivese-forlimpopolese.

(29) Cf. già la Prefazione di SANTINI, *Stat. Forlimpopoli*, cit., p. 32.

coloro che avevano *inimicitias capitales*, dovevano entro otto giorni dall'elezione prestare giuramento e godevano, oltre che di salario e di un diritto sulle multe, dell'esenzione dalle prestazioni militari e personali (30).

Loro compito era quello di sorvegliare tanto di giorno quanto di notte le vigne, le propaggini, le uve ed ogni altro frutto esistente nelle vigne, e dovevano denunciare al podestà o ad un suo ufficiale chi fosse stato scoperto a recar danno (31). In Forlì si aveva un notaio forestiero, esso pure eletto ogni sei mesi, cui facevano capo i *custodes vinearum*; specificamente designato come *offitialis super dampnis datis* o *offitialis dampnorum datorum*, doveva controllare ed inquisire oltre che sui danneggiamenti anche sulle esportazioni abusive dei beni dei quali era vietata la uscita (32); nella più piccola Forlimpopoli ritengo che tali funzioni fossero assegnate alle magistrature ordinarie ed allo stesso podestà, nel quadro di un apparato burocratico indubbiamente assai ridotto e semplificato. In verità, anche per questo centro si trova una rubrica *Qualiter officiales qui fuerint super dapnis possint recipere denupciaciones dapnorum* che inizia *Statuimus... quod officiales qui sunt et erunt super dapnis datis et maxime officialis forensis possint et debeant recipere accusaciones...*, in perfetta consonanza con il testo forlivese, consonanza riemergente nell'altra rubrica *De apodissis scribendis per officialem dapnorum datorum*, in cui si statuisce che sia l'*officialis forensis dapnorum datorum per se vel aliquem alium notarium super dapnis datis deputatum* a concedere agli aventi diritto la licenza di trasferire uve e viticci (33); ma, al di là di

(30) Ibid., pp. 142-143, libro IV, cap. 1: *De modo et forma elligendi custodes vinearum et eorum officio, salario et immunitate et pena ipsorum si in officio delinquerint*; cf. *Stat. Forlì*, cit., pp. 282-283, libro IV, cap. 1.

(31) *Stat. Forlimpopoli*, cit., p. 144, libro IV, cap. 3: *Qualiter custodes vinearum debeant eorum officium exercere*; cf. *Stat. Forlì*, cit., pp. 286-287, libro IV, cap. 4.

(32) Ibid., pp. 283-285, libro IV, cap. 2: *De offitio notarii super dampnis datis*.

(33) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 150 e 155, libro V, capp. 16 e 33, corrispondenti a *Stat. Forlì*, cit., pp. 298 e 310, libro IV, capp. 29 e 56. Non si può escludere che anche nel libro IV, cap. 21 degli *Stat. Forlimpopoli* (pp. 150-151) si parlasse di *offitialis forensis super dampnis datis*. Tale rubrica, infatti, ci è giunta mutila della parte iniziale — mancando al cod. statutario almeno una carta, tra i capp. 16 e 21 — e il testo riprende, dopo la lacuna, con queste parole: ... *predictis* [probabile cattiva lettura di Santini per *datis*] *deputatis teneantur condepnare illas personas quas...* Gli *Stat. Forlì*, cit., pp. 298-300, libro IV, cap. 30, particolarmente p. 299, righe 13-14, nel punto esattamente corrispondente, hanno: *Et potestas vel offitialis forensis super dampnis datis deputatus teneatur condepnare illas personas quas...* Resta tuttavia impossibile ricostruire con certezza l'esatta lettera del testo forlimpopolese, dati gli adeguamenti in esso operati (per i quali cf. la nota seguente).

tutte le possibili suggestioni, quei due passi paiono significare (se non il vuoto residuo del processo di rielaborazione testuale) un riservarsi, da parte della comunità forlimpopolese, il diritto e la possibilità immediatamente operativa di attivare tale ufficio, piuttosto che una prova del suo effettivo funzionamento. In effetti, là dove lo statuto di Forlì chiamava in causa l'*officialis dampnorum datorum* nell'espletamento delle sue funzioni, in Forlimpopoli tali funzioni vengono sistematicamente trasferite alle magistrature ed agli uffici consueti: podestà, vicario, ufficiali senza ulteriori specificazioni (34). Del resto nella stessa Forlì, con esigenze amministrative ben maggiori e più complesse, era espressamente

(34) Diamo l'indicazione di tutti i casi in cui si verifica un simile trasferimento di funzioni; il significato delle lettere deve intendersi:

	Forlì	Forlimpopoli
A	<i>officialis dampnorum datorum</i>	<i>officiales</i>
B	<i>potestas vel officialis d. d.</i>	<i>potestas vel (et) eius officialis</i>
C	<i>potestas vel eius index vel officialis d. d.</i>	<i>potestas vel (et) eius vicarius seu officialis</i>
D	<i>potestas</i>

La situazione si presenta in questi termini:

<i>Stat. Forlì, libro IV</i>			<i>Stat. Forlimpopoli, libro IV</i>		
p.	cap.	ufficiali	p.	cap.	ufficiali
283	1	A	143	1	C
286	3	C	144	2	B
287	4	A	»	3	B
»	5	B	145	4	B
»	»	B	»	»	B
288	»	A	»	»	C
»	6	B	»	5	B
»	»	A	»	»	D
295	22	A	146	»	D
301	33	B	149	14	A
			152	23	B

Nel cap. 5 forlivese, p. 288, si parla anche del *palatium potestatis vel officialis d. d.* che nel cap. 4 forlimpopolese, p. 145, diventa naturalmente *palacium potestatis*. Dell'ufficiale ai danni dati si tratta ancora in tre rubriche forlivesi, completamente omesse in Forlimpopoli; cf. *Stat. Forlì*, pp. 291-292, 295 e 302, libro IV, capp. 12 (*Qualiter custodes vinearum respondere debeant de dampnis datis in vineis*), 19 (*Quod laboratores vinearum teneantur et debeant iurare observare ordinamenta vinearum*), 38 (*De uvis non vendendis in civitate Forlivii sine licentia officialis*).

prevista la vacanza dell'*offitium dampnorum*, nel qual caso ne surrogava i compiti il notaio forestiero eletto come *officialis super laboreriis* (35).

Quali che fossero gli ufficiali ai quali i *custodes vinearum* erano tenuti a rivolgersi, le denunce dovevano avvenire il giorno stesso della contestazione dell'infrazione o, al più tardi, il giorno seguente, e l'accusa giurata di due di loro aveva valore definitivo, mentre ad uno solo occorreva la conferma di un teste idoneo (36). Tanto l'omissione di denuncia quanto la falsa accusa erano naturalmente punite e a rendere più vigile l'impegno, come si riconosceva loro una percentuale sulle multe, così, per contro, li si obbligava a risarcire, rispondendone in solido, i danni dati nei terreni di pertinenza e dei quali non avessero trovato i colpevoli (37). Sono meccanismi ed artifici consueti, che rientrano nella prassi e nella logica allora correnti, a pari titolo del divieto fatto ai *custodes* di entrare nelle vigne ad essi affidate. Proprio questa è la prima raccomandazione (ai nostri occhi abbastanza sorprendente) espressa nella rubrica *De modo custodie fiende*: qualora i *custodes* avessero sorpreso qualcuno nell'atto di recar danno alle vigne o in altri possessi e non lo avessero preventivamente riconosciuto, dovevano chiamarlo prima di poter entrare nei campi, e solo ed unicamente nel caso (davvero probabile!) che costui non fosse venuto spontaneamente era loro consentito l'ingresso nella vigna, ma dovevano poi immediatamente uscirne una volta avvenuto il riconoscimento. A maggior ragione era vietato entrare nelle vigne con altra persona se non fosse stata specificamente associata nella custodia e, comunque, solo per ragioni d'ufficio; l'infrazione commessa di notte era, in via del tutto

(35) Ibid., pp. 344-347, libro V, cap. 49: *De electione notarii forensis super laboreriis et de offitio et salario eius*. Vd. particolarmente p. 346: *Statuentes etiam quod si quando non fuerit per dominum nostrum dominum legatum vel eius successorem provisum de officiali dampnorum dicte civitatis, ita quod ipsum offitium dampnorum vacet, possit et debeat dictus officialis forensis exercere offitium pertinens ad officialem dampnorum... si per potestatem et antianos vel maiorem partem ipsorum eidem officiali fuerit commissum... Et quando dictum offitium dampnorum exercuerit, ut premititur, dicto offitio vacante officiale, ut predicatur, idem officialis habere debeat pro dicto offitio dampnorum ultra salarium (sibi) supra sibi deputatum a massario communis duos ducatos de auro pro quolibet mense quo dictum offitium exercuerit.*

(36) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 144 e 147, libro IV, capp. 3 (*Qualiter custodes vinearum debeant eorum officium exercere*) e 8 (*Qualiter credi debeat custodibus, et de pena ipsorum falso accusantium*); cf. *Stat. Forlì*, cit., pp. 286-287 e 289-290, libro IV, capp. 4 e 9.

(37) *Stat. Forlimpopoli*, cit., p. 154, libro IV, cap. 29: *Quod custodes vinearum teneantur emendare dapna*; cf. *Stat. Forlì*, cit., p. 305, libro IV, cap. 46.

normale, punita con multa doppia rispetto a quella commessa di giorno (38).

La vigna tende dunque a presentarsi come una zona pressoché inaccessibile, assolutamente vietata agli estranei anche qualificati, quasi un 'santuario' sottoposto ad una serie di provvedimenti e vincoli cautelativi, che sembrano rivolti, più ancora che alla tutela della privata proprietà individuale, alla difesa di un bene primario indispensabile per la collettività. Non vi si poteva transitare nemmeno nei periodi di riposo dei vitigni, da ottobre a febbraio, con un'unica eccezione: quando le vie fossero impraticabili, allora era permesso passarvi, ma soltanto camminando, e a non più di tre piedi dalla capezzagna, ed unicamente per il tratto in cui la strada era guasta (39). Ovviamente veniva multato il proprietario di animali che si fossero introdotti nelle vigne (40). Gli estranei non vi potevano far erba nemmeno dopo la vendemmia (41). Non vi si poteva *garavellare* (ossia raccogliere i grappoli trascurati dalla vendemmia) fino al 20 settembre (42). Tutto, insomma, sembra chiuso in una ferrea regolamentazione fino al momento più importante dell'anno, la vendemmia, quando si interrompe persino, in sede giudiziaria, la discussione delle cause civili e miste per non intralciare in alcun modo le operazioni agricole in atto. E come l'attività giudiziaria si ferma nelle festività religiose perché « tali giorni siano celebrati ad onore di Dio e dei suoi santi », così (dice lo statuto, ben enfatizzando sulla scia di Forlì quanto fissavano anche le *Costituzioni Egidiane*), *ad utilitatem quoque hominum*, essa si fermi pure, *propter vendemias*, dalle calende di settembre fino al decimo giorno di ottobre (43).

(38) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 143-144 e 146, libro IV, capp. 2 (*De modo custodie fiende per custodes et qualiter puniantur custodes dampnum dantes*) e 6 (*De pena custodis qui aliquem ducit secum in vineam*); è l'antico problema di custodire i custodi, per cui tornava opportuno ribadire espressamente: *nec ipsi custodes uvas vel alios fructus de dictis vineis vel aliis possessionibus tollere acipere vel extraere presumant sub pena...* Cf. *Stat. Forlì*, cit., pp. 285-286 e 289, libro IV, capp. 3 e 7.

(39) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 144-145, libro IV, cap. 4: *Qualiter puniantur qui dederint in vineis personaliter dampnum*; cf. *Stat. Forlì*, cit., pp. 287-288, libro IV, cap. 5.

(40) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 145-146, libro IV, cap. 5: *De pena illorum qui dampnum dederint in vineis cum bestiis*; cf. *Stat. Forlì*, cit., p. 288, libro IV, cap. 6.

(41) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 152-153, libro IV, cap. 26: *De pena facientis erbam in vineis*; cf. *Stat. Forlì*, cit., pp. 302-303, libro IV, cap. 40.

(42) *Stat. Forlimpopoli*, cit., p. 148, libro IV, cap. 11: *De pena illius qui garavelaverint*, corrispondente a *Stat. Forlì*, cit., p. 294, libro IV, cap. 15.

(43) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 79-80, libro II, cap. 10; cf. *Stat. Forlì*, cit., pp. 157-158, libro II, cap. 22. La disposizione è associata, secondo l'uso corrente, a

Quaranta giorni di pausa: un lasso di tempo estremamente lungo, non meno indicativo dell'importanza della coltura per il fatto di essere mutuato da Forlì e non a caso ridimensionato nella successiva, cinquecentesca, redazione statutaria (del tempo in cui era signore di Forlimpopoli Antonello Zampeschi: 1535-1551), ove, nel quadro di un significativo calo d'interesse per la produzione vitivinicola, devono notarsi contestualmente: la quasi completa caduta delle norme di tutela della vigna; la riduzione, a circa la metà, dei giorni *feriati propter vendemias*; l'anticipo dell'inizio di tali giorni all'ultima decade di agosto, alla festa di San Bartolomeo (decisione, quest'ultima, che veniva probabilmente incontro ai più immediati interessi ed alle richieste dei coltivatori, ma a scapito della qualità) (44).

La tendenza dei produttori ad una vendemmia precoce, alla quale dovunque gli statuti cercano di porre un freno o stabilendo rigidamente il giorno d'inizio delle operazioni (come in Forlimpopoli), oppure affidando alle magistrature ordinarie se non addirittura ad un consiglio di 'sapienti' appositamente eletto il compito di fissare anno per anno tale data (45), si giustifica

quella analoga per le messi. Il rapporto con la normativa alboroziana non è di dipendenza; anzi, la disposizione che in Forlì e Forlimpopoli si trova inserita (come accade in via del tutto normale nella maggioranza degli statuti) nel cap. *De feriis*, nelle *Costituzioni Egidiane*, cit., p. 221, libro VI, è nel cap. *Quibus diebus et temporibus termini et tempora non currant in causis appellationum et aliis* (il 13, mentre quello *De feriis* è il successivo).

(44) Sulla data di composizione della seconda raccolta statutaria forlimpopolese pervenutaci, vd. la Prefazione di SANTINI, *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 9-10, ove si riporta la redazione al 1536. Per il diminuito interesse per la vite cf. *ibid.*, p. 40, ove il curatore collega il fatto ad una « diminuzione di territorio verso la collina fertile di uve », nell'ipotesi che « verso il 1443 Forlimpopoli conservasse ancora tutte o in gran parte le tre antiche ville, poste sulla collina, *Salae, Sabloni, Curigliani*, come appaiono nella descrizione del Card. Anglico. Nel 1536 invece possedeva da quella parte solo la villa di Salbagnone, per breve tratto collocata sulla collina ». I giorni *feriati propter vendemias* sono ridotti nello statuto cinquecentesco a *festivitate Sancti Bartolomei de mense Augusti [il 24] usque ad decimum quintum diem mensis Septembris inclusive*; assai più modesta la riduzione dei giorni *feriati propter messes* che, partendo sempre dal 24 giugno (festa di san Giovanni Battista), giungono ora *usque ad festivitatem Sancti Petri ad vincula inclusive quae est prima die mensis Augusti*, anziché al 10 dello stesso mese; cf. *ibid.*, nota 3 di p. 79 e nota 1 di p. 80.

(45) Per restare in ambito prossimo statutariamente non meno che geograficamente, come esempio di località in cui non si ricorre ad una data fissa ma alla determinazione annuale dell'inizio della vendemmia, vd. *Stat. Predappio*, cit., p. 75, libro II, cap. 22 (*De feriis et diebus feriatis*): sono *dies feriati*, fra gli altri, i *quindecim dies propter vendemias que initium capiunt quando videbitur potestati ditorum comunium et prout per ipsum declaratum fuerit*; pp. 128-129, libro IV, cap. 42 (*De pena vendemiantium ante tempus deliberatum*): non si può vendemmiare *nisi primo deliberatum et ordinatum fuerit per quodlibet officium ancianorum in suo comuni quo tempore vindemie fieri et iniciari debeant*. Sulla corrispondenza della norma di Predappio con quelle delle zone viciniori — come Premilcuore, Portico, Galeata Montalto — vd. MOR, *Predappio e la genesi*, cit., passim alle pp. 87-121 e p. 110.

non solo con ragioni commerciali (in una situazione in cui il prodotto si conservava poco e male, e in cui era soprattutto il vino nuovo a caratterizzare il mercato) (46), ma, insieme, con il comprensibile desiderio di ridurre i tempi di rischio: le avversità atmosferiche del primo autunno ed i guasti provocati da animali ed uomini si sommano al pericolo dei furti, tanto più grave quando le uve cominciano a giungere a maturazione; è il danno maggiore che si possa temere, quello che l'autorità, nel momento stesso in cui nei suoi primi statuti tende a procrastinare la vendemmia, si impegna a colpire nel modo più duro; e così chi sarà trovato a portare uve fuori dalle vigne senza la richiesta autorizzazione sia multato di cinque soldi per ogni grappolo se di giorno (la stessa somma imposta a chi tagliasse una vite) e di dieci se di notte, e se non potrà pagare stia per un'ora davanti al palazzo del podestà con le uve legate al collo, alla berlina (47); chi verrà sorpreso durante le ore notturne nelle vigne, a rubare o a danneggiare, sia punito per una somma variante da sei a dieci lire secondo la qualità della persona (la multa più alta fra tutte quelle previste nel libro *de dapnis datis*), e se non potrà pagare subisca

Il ricorso al consiglio di sapienti si incontra (sempre in zona prossima) ad Imola; vd. *Statuti di Imola del secolo XIV. I. Statuti della città, anno 1334*, a cura di S. Gaddoni, *Corp. stat. Ital.*, 13, Milano 1931, p. 298, libro IV, cap. 48 (*De vindemiis imolensium*): *potestas... sive capitaneus, per octo dies ante exitum mensis augusti, quolibet anno teneantur et debeant elligere usque ad viginti sapientes pro quarterio quolibet, et facere congregari, et inter eos per portam facere quando et quo tempore dicte vindemie sint faciende*; se mancava tale definizione, si dava come termine non anticipabile l'inizio di settembre; il *tempus vindemiarum* era fissato anche qui in quindici giorni (cf. pp. 100-101, libro II, cap. 4: *De feriis et diebus feriatis*).

Raramente, in piccoli centri rurali, si trova anche la delega della decisione alla *concordia* di coloro che avevano vigne fra loro prossime. Gli usi variavano molto anche per zone vicine; così, per esempio, nel Canavese — tra Agliè, Albiano, Alice, Azeglio, Bairo, Canischio, Chiaverano, Chivasso, Favria, Lessolo, Oglianico e Pont — sia pure in un arco di tempo piuttosto ampio, troviamo applicati tutti i diversi sistemi: cf. *Corpus Statutorum Canavisii*, a cura di G. Frola (Bibl. Soc. stor. Subalpina, 92-94), Torino 1918, I, pp. 20, 53, 78, 108, 166, 218, 233; II, pp. 70, 249, 294, 298, 352, 430-431, 531, 537, 544-545; III, pp. 120, 179.

(46) Cf. PINI, art. cit., nota 221 di p. 844. In una rapida sintesi Y. Renouard (*Le Vin vieux au Moyen Age*, « Annales du Midi », LXXVI, 1964, pp. 447-455, ried. in Id., *Études d'histoire médiévale*, Bibliothèque générale de l'École Pratique des Hautes Études - VI^e section, I, Paris 1968, pp. 249-256, particolarmente p. 251) è comunque del parere che « les vins vieux de deux ou trois ans sont... sans doute les plus estimés dans l'Italie médiévale. Mais il s'en faut qu'ils soient, semble-t-il, les plus consommés ».

(47) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 144-145, libro IV, cap. 4: *Qualiter puniantur qui dederint in vineis personaliter dapnum*. A p. 133, libro III, cap. 44 (*De pena incidendum vineas vel arboreas*), la multa per ogni vite tagliata o tolta è di 5 soldi fino a 10 viti, di una lira fino a 20 viti, di 2 lire per più di 20 viti. Vd. i corrispondenti passi in *Stat. Forlì*, cit., pp. 287-288, libro IV, cap. 5 e pp. 259-260, libro III, cap. 74.

pene corporali ad arbitrio del podestà, con la sola esclusione della morte e della mutilazione o debilitazione delle membra (48).

A questo punto pare necessario ribadire che tali pesanti provvedimenti vanno oltre la pura e semplice difesa della proprietà individuale, mirando precipuamente a quello che è visto come interesse della comunità. Alla luce di tale considerazione si può meglio capire una serie di altri provvedimenti, dagli esiti fuor di ogni dubbio limitativi delle libertà dei singoli proprietari.

A costoro, infatti, si riconosceva il diritto di portare fuori dalle proprie vigne tanto uve quanto viticci, ma solo dopo averne ottenuta dall'ufficiale addetto una esplicita autorizzazione scritta, valida un giorno soltanto, giurando per di più sui vangeli di trasportare unicamente uve prodotte da loro e non da altri (49); in assenza di tale autorizzazione (stando al testo della rubrica già sopra ricordata) lo stesso proprietario rischiava di trovarsi alla berlina, con al collo legata l'uva di sua produzione. Una volta ottenuto il richiesto permesso, non si poteva comunque effettuare il trasporto nottetempo, *quia regulariter qui malum facit odit lucem*, con l'unica deroga per quello fatto con le 'castellate' durante la vendemmia, quando si doveva facilitare in tutti i modi il lavoro (50). Laddove poi lo statuto vieta di asportare tralci di vite, equipara anche chiaramente chi li prenda dalle proprie vigne a chi li tolga dalle altrui (*de sua vel de aliena vinea*), e la sanzione pecuniaria prevista per chi sia stato scoperto ad averne in casa è unica e non tiene in alcun conto le differenze tra le due situazioni (51). Seppure privo della esplicita indicazione del 'destinatario', anche il divieto di portare uve (acerbe o mature che fossero) nascoste in cesti, in sacchi o tra fasci d'erba, doveva essere rivolto ai produttori non meno che agli estranei, specialmente tenuto conto dell'obbligo dell'autorizzazione al traspor-

(48) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 153-154, libro IV, cap. 28: *De pena illius qui inventus fuerit personaliter de nocte in vinea alicuius*; corrisponde a *Stat. Forlì*, cit., p. 305, libro IV, cap. 45. Che il furto di cui si tratta fosse esplicitamente quello dell'uva e non di altri frutti coltivati nelle vigne (ai quali ci si riferisce genericamente in alcuni passi), risulta in modo indubitabile dal confronto dei due testi.

(49) *Stat. Forlimpopoli*, cit., p. 155, libro IV, cap. 33: *De apodissis scribendis per officialem dapnorum datorum*; cf. *Stat. Forlì*, cit., p. 310, libro IV, cap. 56.

(50) *Stat. Forlimpopoli*, cit., p. 146, libro IV, cap. 7: *De pena portantis uvas de nocte*. Cf. *Stat. Forlì*, cit., p. 289, libro IV, cap. 8. Per la 'castellata' (specie di grossa botte) vd. PINI, art. cit., pp. 844-845.

(51) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 147-148, libro IV, cap. 9: *De pena facientis rocium vel campanam de uvis*, corrispondente a *Stat. Forlì*, cit., p. 291, libro IV, cap. 11.

to (52). La stessa proibizione di far vino con uve comprate o ricevute da altri, certamente scaturita dal timore delle provenienze dubbie e dalla volontà di combattere i furti (53), finiva con l'essere un vincolo per il produttore, dal momento che il sostanziale divieto d'acquisto significava automaticamente (per inevitabile conseguenza) un gravissimo ostacolo alla vendita, quasi un obbligo alla vinificazione diretta da parte del proprietario o del conduttore del fondo.

Un simile atteggiamento nei confronti della proprietà per ciò che concerne la produzione agricola, non è certamente tipico od esclusivo né dell'epoca in cui vennero redatti i tardi statuti di Forlimpopoli o quelli, precedenti, di Forlì, né della zona romagnola in esame, ma è piuttosto usuale e risuona di note e timbri familiari per chi abbia presente la produzione statutaria nei comuni italiani del basso medio evo, così come, del resto, accade per una serie di altri elementi di carattere assai diverso: dai più generali principi giuridici accolti come base per la normativa, fino alle più specifiche clausole delle singole rubriche (54).

Né Forlì né Forlimpopoli 'inventano' nulla di originale o innovativo (almeno nel campo oggetto di questa analisi) e tutto è abbastanza 'normale': i modi di proteggere le coltivazioni o di responsabilizzare gli addetti ai controlli; la tipologia delle infrazioni e dei reati; le circostanze ritenute aggravanti; i tipi di pena; le forme in cui si struttura l'intervento pubblico attraverso magistrature ed uffici; le vie seguite per indirizzare, contenere o incentivare l'azione dei singoli; i mezzi per intervenire sul processo produttivo o sul mercato. Ma quella originalità che manca (e non potrebbe essere altrimenti) nelle singole specifiche norme, riappare (ed anche qui non potrebbe essere altrimenti) nel complesso della normativa.

(52) *Stat. Forlimpopoli*, cit., pp. 154-155, libro IV, cap. 31: *De illis qui inventi fuerint portare uvas in zuncatis et fassis*; si dice esattamente: *portare uvas acerbas vel maturas in zuncatis, fassis erbarum aut gaibone vel saccho*. Cf. *Stat. Forlì*, cit., p. 308, libro IV, cap. 52 (*carbone* è qui cattiva lettura per *gaibone*).

(53) *Stat. Forlimpopoli*, cit., p. 148, libro IV, cap. 12: *De pena illius qui fecerit vinum de uvis emptis*; a giustificazione del divieto si afferma: *hoc dicimus quia sepe vinum quod taliter sit consuevit fieri de uvis per furtum habitis*. Cf. *Stat. Forlì*, cit., p. 294, libro IV, cap. 6.

(54) Per esempi di indubbie assonanze in zone diverse, cf. indifferentemente PINI, art. cit., pp. 839-850, o I. IMBERCIADORI, *Vite e vigna nell'alto medio evo*, « *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medio evo*, Atti della XIII Settimana di studio del Centro Italiano di studi sull'alto medio evo », Spoleto 1966, pp. 307-342, particolarmente pp. 319, 322, 335-339; ma, più in generale, pressoché ogni statuto può servire alla verifica.

Se è vero che ogni centro ha in qualche grado una sua 'individualità', definitasi nel processo storico, ben difficilmente questa non riuscirà ad esprimersi, pur nell'ambito di quell'ideale archetipo statutario di cui si diceva all'inizio. E ciò vale anche nei casi in cui il fenomeno della 'colonizzazione statutaria' (di cui pure si diceva) è più esasperato. Addirittura vale per uno statuto letteralmente copiato, come quello forlimpopolese, che proprio per ciò assume un valore esemplare.

Pur usando le stesse parole della vicina città a cui resta subalterna, Forlimpopoli riesce a darci di sé un'immagine autonoma, diversa, non equiparabile; l'immagine di un piccolo centro strettamente legato ad una economia agricola, probabilmente autosufficiente (tanto da poter trascurare il problema dell'approvvigionamento dei grani), ma con scarsi margini di riserva e privo di valide alternative economiche (commerciali e artigiane, sostanzialmente trascurate dalla normativa)⁽⁵⁵⁾: un microsistema anelastico, legato soprattutto ad una coltura — quella vitivinicola — alla quale dedica il suo maggiore interesse, seguendola quasi col fiato sospeso, in una continua tensione che si scioglie solo a vinificazione avvenuta, allorché (prendendo finalmente respiro) cede il passo alla più completa apertura volta a favorire il migliore smercio del prodotto.

Certamente è un'immagine che non può né vuole riflettere in termini esaustivi la realtà con tutte le sue articolazioni e sfumature, ma corrisponde alle scelte ed agli orientamenti pensati dalla comunità forlimpopolese. Comunità che, nel momento di vincolarsi ad una normativa generale, nel momento stesso, cioè, in cui deve definire ciò che è essenziale per il mantenimento e la difesa della propria realtà economica e, insieme, della propria identità politico-sociale, individua nella coltura vitivinicola un elemento di importanza primaria. Il modello statutario forlivese offriva, rispondendo ad una più complessa ed articolata situazione, un ventaglio di tali elementi possibili, ma fra questi è

(55) Il cap. *Quod reformationes facte contra comune per consules non valeant* (*Stat. Forlimpopoli*, cit., p. 70, libro I, cap. 31, ricavato dal cap. 147 del libro I degli *Stat. Forlì*, cit.), anche se vieta ai *consules artium vel ordinum* il fare qualsiasi *reformationem vel ordinamentum* contrario alle ragioni, ai diritti, ai privilegi o agli statuti del comune, non basta da solo — isolato com'è nella normativa e privo di reali riscontri nella documentazione — a comprovare l'esistenza di una attività commerciale o artigiana veramente articolata e significativa; così, del resto, riteneva già il Santini nella prefazione agli *Stat. Forlimpopoli*, cit., p. 13. La rubrica ha tutto il carattere di una riserva dell'autorità pubblica ad intervenire in materia, ove si fosse reso necessario ed opportuno.

proprio il nostro, della coltura vitivinicola, che balza in primo piano, traslato nella legislatura forlimpopolese. Le norme forlivesi sono improntate allo stesso spirito, sono ugualmente severe e, addirittura, maggiormente articolate e diffuse, e tuttavia, nel complesso dell'intera regolamentazione, non si presentano con la specifica preminenza segnalabile per Forlimpopoli, ma solo come un motivo a fianco di altri, altrettanto importanti.